

REGOLAMENTO (CEE) N. 2553/89 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle giacche e giacchette escluse quelle a maglia per uomo e per ragazzo della categoria di prodotti n. 17 (numero d'ordine 40.0170) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per le giacche e giacchette escluse quelle a maglia per uomo e per ragazzo della categoria di prodotti n. 17 (numero d'ordine 40.0170) il massimale è fissato a 77 000 pezzi; che alla data del 7 agosto 1989 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 27 agosto 1989 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0170	17 (1 000 pezzi)	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1989.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.